

STATUTO - INSIEME E OLTRE APS ETS



Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile e della normativa prevista dal Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" l'Associazione di promozione sociale denominata **"INSIEME E OLTRE APS"**

A seguito di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore la denominazione verrà automaticamente variata in

"INSIEME E OLTRE APS ETS"

Art. 2 - Oggetto dell'Attività

L'Associazione intende promuovere lo sviluppo assistenziale, formativo ed educativo delle comunità residenti nella zona della Valle Sabbia, del Garda Bresciano e del relativo entroterra organizzando e gestendo attività di supporto ed affiancamento alle strutture socio-sanitarie esistenti con specifico riferimento agli hospice, organizzando eventi o manifestazioni culturali, educativi, convegni, corsi di formazione e seminari di studio finalizzati alla promozione della salute e alla cultura delle cure palliative nel rispetto e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettere "a", "b" e "c" del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

Ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire direttamente attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della salute e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore l'Associazione potrà organizzare la raccolta di fondi tramite attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida previste dalla Autorità di vigilanza sul Terzo Settore.

I proventi raccolti dall'Associazione potranno essere utilizzati per lo sviluppo delle proprie attività o destinati in beneficenza (nel rispetto e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera "u" del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore) ad altri Enti del Terzo Settore o Enti Pubblici che erogino prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, oppure direttamente a favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, di persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

L'Associazione si basa su principi solidaristici e di promozione dell'aggregazione sociale e non ha scopi di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci rispettando pienamente i principi di funzionamento democratico e promuovendo la partecipazione di tutti i soci alla vita associativa.

Art. 3 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede all'indirizzo determinato dai soci nell'Atto costitutivo.

L'Assemblea ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere in Italia o all'estero, unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Soci

Sono soci dell'Associazione coloro che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli accettando di collaborare attivamente o di contribuire tramite le quote associative o i contributi specifici per l'attività.

I soci dovranno versare una quota associativa annuale, il cui ammontare verrà deliberato annualmente dall'Assemblea in funzione dei programmi di attività, oppure partecipare attivamente all'organizzazione di attività o eventi gestiti dall'Associazione secondo un programma proposto dalla stessa.

La qualifica di socio ha durata indeterminata, non è trasmissibile e si perde per recesso (da manifestare con comunicazione scritta all'Associazione) o per esclusione qualora per due anni consecutivi non si sottoscriva la quota annuale o non si svolgano attività a favore dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni in ordine alla vita associativa in modo paritario, senza alcuna discriminazione, mediante l'esercizio di un solo voto.

Art. 5 – Domicilio soci

Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i rapporti fra loro e con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci tenuto a cura del Presidente e del Segretario che dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio come domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni all'Associazione.

Art. 6 - Fondo Comune

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci, anche in modo indiretto, sia durante la vita dell'Associazione che in fase di liquidazione della stessa.

Art. 7 - Ingresso di nuovi Soci

L'Associazione favorisce e sostiene l'ingresso di nuovi soci secondo il principio cosiddetto "della porta aperta".

Pertanto coloro che intendano diventare soci dell'Associazione ne faranno richiesta in forma scritta al Presidente che, verificata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto in capo al richiedente, provvederà ad effettuare l'iscrizione nel libro soci dandone comunicazione all'interessato ed a tutti gli altri soci.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il

Consiglio Direttivo e, se nominato, l'Organo di Controllo.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci viene convocata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, riducibili ad almeno 4 (quattro) giorni in caso di urgenza, con avviso trasmesso ai soci mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

La convocazione deve essere fatta pervenire ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione deve essere contenuta l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione nonché degli argomenti da trattare. In tale avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- a - approva il bilancio di previsione, il conto consuntivo e ove necessario il bilancio sociale;
- b - procede alla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e, se necessario, dell'Organo di controllo;
- c - approva gli eventuali regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- d - delibera su tutti gli altri oggetti di ordinaria e straordinaria amministrazione attinenti alla gestione dell'Associazione non delegati al Consiglio Direttivo o che sottoposto all'Assemblea;
- e - delibera in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte all'anno nel rispetto delle seguenti scadenze:

- i - entro il 31 dicembre di ogni anno per deliberare sul bilancio di previsione dell'anno successivo;
- ii - entro il 30 aprile, od il 30 giugno in caso di necessità, di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente e, se previsto, sul bilancio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quando il Presidente, oppure il Consiglio Direttivo, lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Possono partecipare all'Assemblea, in proprio o tramite delega scritta, i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; in ogni caso il socio potrà esprimere, oltre al proprio, un solo voto per delega.

Art. 11 - Poteri dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sui seguenti oggetti:

- a - modificazioni dell'oggetto dell'attività, della denominazione, della Provincia in cui ha sede o di altri articoli del presente Statuto;
- b - scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 - Quorum Costitutivi e Deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti due terzi dei soci e delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la metà dei soci e delibera con il voto favorevole di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea potrà svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o dove si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.

I soci e i componenti del Consiglio Direttivo, se nominato, personalmente identificati a cura del Presidente, potranno presenziare alla riunione dagli altri punti del collegamento, con la possibilità per ciascuno di essi di intervenire oralmente sugli argomenti in discussione, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, il tutto in tempo reale ed in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli compie tutti gli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione deliberati o delegatigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea, o dal Consiglio Direttivo in caso di mancata nomina o di dimissioni, e resta in carica al massimo per un triennio.

Il Segretario ed il Tesoriere collaborano con il Presidente al fine di garantire un regolare svolgimento dell'attività associativa nelle materie di loro competenza.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. Il Presidente è assistito nella verbalizzazione dal Segretario od in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, composto da tre a sette componenti, investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Se non indicato dall'Assemblea all'atto della nomina, oppure in caso di dimissioni, il Consiglio provvederà direttamente a nominare al suo interno il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica al massimo per un triennio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi siano argomenti su cui deliberare o in tutti i casi in cui lo richiedano almeno due componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante invito in forma libera almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16 - Poteri del Presidente e del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo avrà i pieni poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che potrà a sua

volta delegare, individuando poteri e limiti, al Presidente e/o ad altri Consiglieri Delegati.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Gli amministratori o coloro che hanno operato in nome e per conto dell'Associazione assumendo impegni in eccedenza alle disponibilità stanziare nel bilancio di previsione risponderanno personalmente e solidalmente del loro operato.

Art. 17 - Sostituzione e Decadenza dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Qualora a seguito di dimissioni venisse meno la maggioranza dei consiglieri si avrà la decadenza dell'intero Consiglio che dovrà tempestivamente provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 18 - Tesoriere e Segretario

Il Presidente nomina fra i componenti del Consiglio Direttivo un Tesoriere che provveda agli adempimenti contabili ed un Segretario per gli adempimenti amministrativi.

Art. 19 - Organo di Controllo

Ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore l'organo di controllo, a cui è affidata anche la revisione contabile dell'ente, è costituito in forma monocratica con la nomina di un Revisore legale dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2399 c.c.

Il Revisore esercita i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403, 2403-bis e 2409-bis del Codice civile; nello svolgimento dell'incarico si applicano le disposizioni in materia di società commerciali, con particolare attenzione alla vigilanza su:

- a - osservanza della legge e dello statuto;
- b - rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c - adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- d - osservanza delle finalità solidaristiche e di promozione sociale;
- e - redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale.

Il Revisore deve assistere alle riunioni dell'Assemblea o, se nominato, del Consiglio Direttivo quando sono in discussione argomenti relativi alla gestione economica e contabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore svolge le sue funzioni nel rispetto del D. Lgs. 39/2010 e dei principi di revisione contabile.

Art. 20 - Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo, predispone e sottopone all'Assemblea dei soci il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il conto consuntivo da presentare all'Assemblea dei soci.

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di necessità i suddetti termini possono essere prorogati a cinque e sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora necessario si provvederà, con le stesse modalità, alla predisposizione ed approvazione del bilancio sociale.

Art. 21 - Esclusione del Socio

L'esclusione del socio sarà deliberata dall'Assemblea ordinaria nei confronti del socio:

- a - che non ottemperi, nonostante sia stato diffidato, alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b - che senza giustificato motivo si renda moroso per due anni nel versamento del contributo associativo annuale o che non partecipi alle attività ed eventi dell'Associazione;
- c - che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d - che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla data di annotazione nel libro soci.

Art. 22 - Perdita della Qualifica di Socio

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo email indicato dal socio anche se non certificato. I soci recedenti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 23 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, derivante dal bilancio finale di liquidazione, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoga finalità.

Nel caso in cui per due esercizi consecutivi l'Associazione rimanga inattiva oppure vadano deserte due convocazioni consecutive di Assemblee straordinarie (convocate con un intervallo superiore a tre mesi) il Presidente potrà autonomamente approvare la liquidazione dell'Associazione devolvendo l'attivo come previsto al paragrafo precedente.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Art. 24 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non contemplato in questo statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le norme del Codice del Terzo Settore nonché le disposizioni di legge vigenti.

Roè Volciano, 27/04/2026

Il Segretario

GRAZIELLA GEROSA

Il Presidente

VINCENZA RIZZARDINI